

MetrD: Direttiva quadro sulla metrologia (Direttiva 2009/34/CE), spiegato

La direttiva quadro sulla metrologia fissa le procedure di approvazione CE del modello e di verifica prima CE, con simboli e marchi, del sistema metrologico del vecchio approccio, applicate dalle direttive particolari. In vigore dal 18 maggio 2009 come rifusione della direttiva 71/316/CEE, è stata adeguata agli atti delegati dal regolamento (UE) 2019/1243 dal 26 luglio 2019.

Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 12 marzo 2027 · Non è consulenza legale

Dati essenziali

Riferimento	Direttiva 2009/34/CE	Tipo di atto	Direttiva
In vigore	18 maggio 2009	Si applica dal	18 maggio 2009
Modificato da	Regolamento (UE) 2019/1243	Applicato da	I servizi metrologici degli Stati membri applicano la direttiva: concedono, prorogano e ritirano l'approvazione CE del modello, eseguono la verifica prima CE, appongono i marchi di verifica, impediscono l'uso di marchi confondibili e possono vietare l'immissione sul mercato e la messa in servizio degli strumenti il cui modello approvato presenti un difetto di carattere generale; ogni rifiuto, ritiro o divieto è motivato e impugnabile con i rimedi previsti dal diritto nazionale.

Date principali

26 luglio 1971	Adozione della direttiva 71/316/CEE del Consiglio, le originarie disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico che la direttiva 2009/34/CE rifonde; termine di recepimento 30 gennaio 1973	Annex III, Part A and Part B
1 gennaio 2004	Entra in vigore il decreto danese n. 1139 del 15 dicembre 2003 sulla EØF-typegodkendelse og -verifikation, che sostituisce il decreto n. 154 del 10 marzo 1995; le approvazioni rilasciate in base al decreto precedente restano valide fino alla scadenza o al ritiro	§ 25 and the official note
30 ottobre 2006	Si applica la direttiva sugli strumenti di misura 2004/22/CE, che abroga undici direttive sugli strumenti del vecchio approccio adottate in base alla direttiva 71/316/CEE: contatori del gas, contatori di liquidi diversi dall'acqua e relative apparecchiature accessorie, misure materializzate di lunghezza, contatori d'acqua fredda per quanto riguarda MI-001, strumenti per pesare a funzionamento	Art. 22, Art. 23 and Art. 24

totalizzatore
continuo, contatori di
energia elettrica,
tassametri, sistemi di
misura di liquidi
diversi dall'acqua,
strumenti automatici
di controllo e di
selezione ponderale e
contatori d'acqua
calda

23 aprile 2009	La direttiva 2009/34/CE è adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio come rifusione della direttiva 71/316/CEE; pubblicata nella GU L 106 del 28 aprile 2009	title and OJ reference
18 maggio 2009	Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; la direttiva 71/316/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato III, parte A, è abrogata e i riferimenti ad essa si intendono fatti alla rifusione secondo la tavola di concordanza dell'allegato IV	Art. 20 and Art. 21; document information, dates
1 aprile 2010	In vigore il decreto danese n. 349 del 30 marzo 2010: la EØF- typegodkendelse è richiesta alla Sikkerhedsstyrelsen e da essa concessa; la Sikkerhedsstyrelsen sostituisce in tutto il decreto la Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond e autorizza i laboratori di verifica	§ 1, nr. 2 to 5, and § 2

7 aprile 2011	In vigore la direttiva 2011/17/UE, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 71 del 18 marzo 2011: abroga in due fasi le otto direttive sugli strumenti ancora in vigore adottate in base alla direttiva 71/316/CEE	recital 2, Art. 1 to Art. 3 and Art. 7
----------------------	--	--

1 luglio 2011	Abrogata la direttiva 71/349/CEE sulla calibrazione dei serbatoi delle navi; restano valide le verificazioni prime CE eseguite e i certificati di calibrazione rilasciati fino al 30 giugno 2011	Art. 1, Art. 5(1) and Art. 6(1)
----------------------	--	---------------------------------

1 dicembre 2015	Abrogate le direttive 71/317/CEE e 74/148/CEE sui pesi, 71/347/CEE sulla massa per ettolitro dei cereali, 75/33/CEE sui contatori d'acqua fredda, 76/765/CEE sugli alcolometri, 76/766/CEE sulle tabelle alcolometriche e 86/217/CEE sui manometri per pneumatici; restano valide le approvazioni CE del modello e i certificati rilasciati fino al 30 novembre 2015 in base alle direttive 71/347/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE e 86/217/CEE (articolo 6, paragrafo 2); i pesi conformi alle direttive 71/317/CEE e	Art. 2, Art. 3, Art. 5(2) and Art. 6(2)
------------------------	---	---

74/148/CEE potevano
invece essere
sottoposti a
verificazione prima CE
fino al 30 novembre
2025 (articolo 6,
paragrafo 3), mentre
la direttiva
76/766/CEE sulle
tabelle
alcolometriche non
prevede alcuna
disposizione
transitoria

20 aprile 2016 Si applicano la Art. 2(1), Art. 51 and Art. 52; Art. 1(1), Art. 45 and Art. 46

direttiva 2014/32/UE
(MID) e la direttiva
2014/31/UE (NAWI):
le dieci categorie di
strumenti della MID e
tutti gli strumenti per
pesare a
funzionamento non
automatico seguono
la valutazione della
conformità del nuovo
approccio con
marcatura CE, non
l'approvazione CE del
modello e la
verificazione prima CE
di questa direttiva

26 luglio 2019 In vigore il Annex, section VII (Internal market, industry, entrepreneurship and SMEs), point 5

regolamento (UE)
2019/1243:
soppresso l'articolo 5,
paragrafo 3, sulle
approvazioni limitate;
l'articolo 16 è
sostituito da una
delega per modificare
gli allegati I e II con
atto delegato; inserito
l'articolo 16 bis con
una delega di cinque
anni a decorrere da
tale data; soppresso
l'articolo 17 sul
comitato

13 giugno 2020	Si applica la direttiva (UE) 2019/1258 della Commissione: adottata ai sensi dell'articolo 16 di questa direttiva, allinea le definizioni delle unità di base SI nell'allegato della direttiva 80/181/CEE alla decisione del 2018 della Conferenza generale dei pesi e delle misure	citations, recital 2, Art. 1 and Art. 2
1 luglio 2021	In Danimarca la metrologia legale rientra nella legge sui prodotti (lov om produkter og markedsovervågning), che al § 2 elenca la direttiva relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico	§ 2, stk. 1, nr. 15
16 luglio 2021	Si applica il regolamento (UE) 2019/1020: la direttiva 2009/34/CE è il punto 28 del suo allegato I, per cui le autorità di vigilanza del mercato dispongono dei poteri del regolamento nei suoi confronti; la direttiva non figura nell'allegato II, per cui l'obbligo di sanzioni dell'articolo 41 si aggancia al diritto nazionale e non alla direttiva stessa	Art. 14, Art. 16, Art. 41, Art. 44, Annex I point 28 and Annex II
26 luglio 2024	Termine del primo periodo quinquennale del potere delegato della Commissione ai sensi dell'articolo 16	Art. 16a(2)

bis, paragrafo 2; la delega è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo

30 novembre 2025	Ultimo giorno in cui i pesi conformi alle direttive 71/317/CEE e 74/148/CEE potevano essere sottoposti a verifica prima CE ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 di questa direttiva	Art. 6(3)
-------------------------	--	-----------

1 gennaio 2026	La Sikkerhedsstyrelsen diventa il dipartimento Markedsovervågning dell'Erhvervsstyrelsen e prosegue gli stessi compiti, compresi la EØF-typegodkendelse e l'autorizzazione dei laboratori di verifica	§ 9
-----------------------	---	-----

Fabbricante

- Chieda l'approvazione CE del modello direttamente o tramite il Suo rappresentante stabilito nella Comunità, in un solo Stato membro per uno stesso strumento, nella lingua ufficiale di tale Stato membro, inviando contemporaneamente una copia della domanda a ciascuno degli altri Stati membri.
Art. 2(4) and Annex I point 1.1
- Indichi nella domanda il Suo nome e indirizzo o quelli del Suo rappresentante, la categoria di strumento, l'uso previsto, le caratteristiche di misura e la denominazione commerciale o il tipo, e alleggi in duplice copia una descrizione della costruzione e del funzionamento, dei dispositivi di protezione, dei dispositivi di regolazione e di aggiustamento e dei luoghi previsti per i marchi di verifica e i sigilli, i disegni d'insieme e di dettaglio, uno schema e, se del caso, le approvazioni nazionali esistenti.
Annex I points 1.2, 1.3 and 1.4
- Metta a disposizione del servizio metrologico, per l'esame di approvazione, i campioni di riferimento, il materiale e il personale ausiliario che esso richiede, esame che riguarda l'intero funzionamento dello strumento in condizioni normali di impiego, e depositi uno strumento campione, parti, modelli in scala o disegni se il servizio lo richiede. *Annex I points 2.2, 2.4 and 4*
- Apponga il simbolo di approvazione CE indicato nel certificato, l'epsilon stilizzato con le lettere dello Stato membro e le ultime due cifre dell'anno nella parte superiore e il numero di identificazione in quella inferiore, su ogni strumento conforme al modello approvato quando l'articolo 11 o una direttiva particolare lo richiede, e altrimenti a Sua discrezione; il simbolo deve essere visibile, leggibile e indelebile. *Art. 4 and Annex I points 3.1 and 3.5*
- Tenga informato lo Stato membro che ha concesso l'approvazione di qualsiasi modifica o aggiunta al modello approvato e ottenga un'approvazione CE complementare quando la modifica influisce o può influire sui risultati delle misurazioni o sulle condizioni d'uso prescritte; se le norme sono cambiate in modo tale che il modello modificato potrebbe essere approvato solo in base alle nuove disposizioni, occorre invece una nuova approvazione. *Art. 2(5)*
- Sorvegli la validità dell'approvazione: dura 10 anni, può essere prorogata per periodi successivi di 10 anni, non può essere prorogata dopo una modifica o un adeguamento delle disposizioni comunitarie in base alle quali non potrebbe più essere concessa e continua ad applicarsi agli strumenti già in servizio; un'approvazione a effetto limitato per una nuova tecnica dura al massimo due anni, prorogabili di un massimo di tre. *Art. 5(1) and Art. 5(2)*
- Presenti gli strumenti nuovi o ricondizionati alla verifica prima CE, con le caratteristiche di misura e i requisiti tecnici di costruzione e di funzionamento della direttiva particolare e, se la verifica ha luogo fuori dall'ufficio, metta a disposizione i campioni di riferimento, i mezzi e il personale ausiliario e una copia del certificato di approvazione CE; se una direttiva particolare esenta la categoria dall'approvazione o dalla verifica, apponga invece, sotto la Sua responsabilità, il simbolo dell'epsilon rovesciato o il simbolo di approvazione in un esagono.
Art. 6, Art. 8, Art. 11, Annex I points 3.3 and 3.4 and Annex II point 2.3
- Presenti gli strumenti nuovi o ricondizionati alla verifica prima CE in base ai requisiti di misura e di costruzione della direttiva particolare e, se la verifica ha luogo fuori dall'ufficio, metta a disposizione i campioni di riferimento, i mezzi, il personale ausiliario e una copia del certificato di approvazione CE. *Art. 6, Art. 8 and Annex II point 2.3*
- Se una direttiva particolare esenta la categoria dall'approvazione CE del modello o dalla verifica prima, apponga sotto la Sua responsabilità il simbolo dell'epsilon rovesciato o il simbolo di approvazione in un esagono. *Art. 11 and Annex I points 3.3 and 3.4*

- Renda conformi gli strumenti al modello approvato o alla direttiva particolare quando è diffidato, poiché in caso contrario lo Stato membro può vietarne l'immissione sul mercato e la messa in servizio, e non usi mai marchi o iscrizioni che possano essere confusi con i simboli o i marchi CE; in Danimarca la violazione delle norme sulla marcatura e sulla confusione è punita con un'ammenda.

Art. 7(4) and Art. 12; § 11, § 18 and § 24

- Se diffidato, renda conformi gli strumenti al modello approvato o alla direttiva particolare; in caso contrario lo Stato membro può vietarne l'immissione sul mercato e la messa in servizio. Art. 7(4)
- Non usi mai marchi o iscrizioni che possano essere confusi con i simboli o i marchi CE; in Danimarca la violazione delle norme sulla marcatura e sulla confusione è punita con un'ammenda.

Art. 12; § 11, § 18 and § 24

Rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità

- Presenti la domanda di approvazione CE del modello al posto del fabbricante soltanto se è stabilito nella Comunità, in un solo Stato membro, indicando nella domanda il Suo nome e indirizzo.

Art. 2(4) and Annex I point 1.2(a)

- Inviï contemporaneamente una copia della domanda a tutti gli Stati membri e la redigga, con la corrispondenza e, se richiesto, i documenti allegati, nella lingua ufficiale dello Stato membro a cui si rivolge. Annex I point 1.1
- Riceva, in qualità di richiedente, il certificato di approvazione CE del modello e, qualora l'approvazione sia rifiutata, non prorogata o ritirata, o la verifica sia rifiutata, si attenda una decisione motivata con l'indicazione dei rimedi nazionali e dei relativi termini. Art. 4 and Art. 18
- In Danimarca, presenti alla Sikkerhedsstyrelsen la domanda di EØF-typegodkendelse con la documentazione che attesta che lo strumento soddisfa i requisiti di legge, e sappia che le decisioni possono essere impugnate dinanzi all'agenzia e che fornire informazioni inesatte o fuorvianti in relazione a una decisione è punito con un'ammenda. § 1, nr. 2; § 22 and § 24

Importatore

- Immetta sul mercato soltanto strumenti e prodotti i cui simboli o marchi CE sono stati apposti conformemente alla direttiva e alla direttiva particolare pertinente; uno Stato membro non può limitare tali prodotti, ma può agire contro gli strumenti non conformi al modello approvato. Art. 1(3) and Art. 7
- Su richiesta, fornisca all'autorità di vigilanza del mercato documenti, specifiche tecniche, dati o informazioni sulla conformità del prodotto e informazioni sulla catena di fornitura, sulla rete di distribuzione, sulle quantità presenti sul mercato e su altri modelli con le stesse caratteristiche tecniche.

Art. 14(4), points (a) and (b), and Annex I point 28

- Adotti l'azione correttiva richiesta dall'autorità entro il termine da essa fissato se il prodotto non è conforme, azione che può consistere nel renderlo conforme, nell'impedirne la messa a disposizione o nel ritirarlo o richiamarlo. Art. 16(1), (2) and (3)
- In Danimarca, in qualità di erhvervsdrivende, si assicuri che il prodotto immesso sul mercato rispetti le norme della legge sui prodotti e quelle adottate in base ad essa, e si attenda ingiunzioni di rimediare, di cessare la vendita, di ritirare, richiamare o distruggere un prodotto non conforme, con ammende per la mancata comunicazione di informazioni o la mancata concessione dell'accesso o per l'inosservanza di una decisione. § 4, nr. 1, § 5, stk. 1, § 14 and § 37

Distributore (grossista o dettagliante)

- Metta a disposizione soltanto strumenti e prodotti recanti simboli o marchi CE apposti conformemente alla direttiva e alla direttiva particolare pertinente, e non apponga né tolleri mai marchi o iscrizioni che possano essere confusi con essi. Art. 1(3) and Art. 12
- Su richiesta, fornisca all'autorità di vigilanza del mercato i documenti e le informazioni sulla catena di fornitura di cui ha bisogno e le consenta l'accesso per ispezioni in loco e controlli fisici.
Art. 14(4), points (a), (b), (d) and (e), and Annex I point 28
- Adotti l'azione correttiva richiesta dall'autorità entro il termine da essa fissato, compresa la cessazione della messa a disposizione o il ritiro o richiamo del prodotto. Art. 16(2) and Art. 16(3)
- In Danimarca, si conformi alle ingiunzioni e ai divieti dell'autorità di controllo ai sensi della legge sui prodotti, che possono essere indirizzati a chiunque sia stato un anello della vendita di un prodotto, e tenga presente che l'inosservanza è punita con un'ammenda. § 14, § 16 and § 37

Proprietario o utilizzatore dello strumento nella misurazione soggetta a controllo legale

- Utilizzi uno strumento recante simboli o marchi CE soltanto entro i requisiti di controllo in servizio, in particolare gli errori massimi tollerati in servizio, precisati dalla direttiva particolare; in assenza di essi, servono da criteri le norme nazionali per strumenti comparabili. Art. 15; § 19 and § 20
- Tenga presente che l'obbligo di accettazione di uno strumento recante il marchio di verifica prima CE dura fino alla fine dell'anno successivo a quello di apposizione del marchio, salvo che una direttiva particolare preveda un periodo più lungo; dopo di esso si applicano le norme nazionali sull'uso in servizio. Art. 8(4)
- In Danimarca, in qualità di instrumentejer, si assicuri che lo strumento utilizzato per una misurazione su cui si fonda un pagamento rispetti la legge sui prodotti e le norme adottate in base ad essa, anche se non è un erhvervsdrivende. § 4, nr. 2, and § 5, stk. 4
- Si attenda che l'autorità di controllo Le ordini di rendere conforme uno strumento non conforme utilizzato per misurazioni basate su un pagamento o ne vieti l'uso per tali misurazioni, e si conformi all'ingiunzione. § 16 a and § 37, stk. 1, nr. 6

Sanzioni

La direttiva non contiene un articolo sulle sanzioni. Il suo strumentario è amministrativo: lo Stato membro che ha concesso un'approvazione CE del modello può ritirarla quando gli strumenti non sono conformi al modello approvato o alla direttiva particolare, quando non sono soddisfatti i requisiti metrologici del certificato o quando l'approvazione è stata concessa indebitamente, deve ritirarla quando gli strumenti del modello rivelano in servizio un difetto di carattere generale, e può quindi vietare l'immissione sul mercato e la messa in servizio degli strumenti fino a nuovo avviso, informandone gli altri Stati membri e la Commissione; lo stesso vale per gli strumenti esentati dalla verifica prima CE il cui fabbricante, dopo debita diffida, non li renda conformi, e gli Stati membri devono impedire l'uso di marchi che possano essere confusi con i simboli o i marchi CE. Ogni rifiuto, ritiro o divieto deve essere motivato e notificato con l'indicazione dei rimedi disponibili e dei relativi termini. Dal 16 luglio 2021 la direttiva è il punto 28 dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1020, le cui autorità di vigilanza del mercato possono esigere documenti e informazioni sulla catena di fornitura, richiedere azioni correttive entro un termine stabilito, impedire la messa a disposizione di un prodotto o farlo ritirare, richiamare o distruggere; la direttiva non figura nell'allegato II di tale regolamento, per cui le sanzioni derivano dal diritto nazionale. In Danimarca la bekendtgørelse n. 1139 del 15 dicembre 2003 sulla EØF-typegodkendelse og -verifikation punisce con un'ammenda la comunicazione di informazioni inesatte o fuorvianti in relazione a una decisione e le violazioni delle norme sulla marcatura, sul ritiro e sui marchi confondibili, con responsabilità delle imprese; dal 1° luglio 2021 la metrologia legale rientra nella legge sui prodotti (lov om produkter og markedsovervågning, lovbekendtgørelse n. 22 dell'8 gennaio 2026), che integra il regolamento (UE) 2019/1020, elenca la direttiva al § 2, stk. 1, nr. 15, designa l'Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo, le consente di emanare ingiunzioni e divieti, anche nei confronti del proprietario di uno strumento utilizzato per una misurazione su cui si fonda un pagamento, e punisce con ammende chi non fornisce informazioni o accesso o disattende le sue decisioni, con pene che, in presenza di circostanze aggravanti, possono arrivare alla reclusione fino a 2 anni perché gli strumenti di misura e i metodi di controllo metrologico sono un settore di prodotti rientrante nel § 2, stk. 1, nr. 15 (§ 37, stk. 2); da gennaio 2026 la Sikkerhedsstyrelsen è il dipartimento Markedsovervågning dell'Erhvervsstyrelsen.

Art. 7, Art. 12 and Art. 18; Art. 14, Art. 16, Art. 41, Annex I point 28 and Annex II; § 14, § 18, § 21 and § 24; § 1, § 2, stk. 1, nr. 15, § 9

Lista di controllo

- 1. Individui quale atto dell'UE disciplina il Suo strumento: una categoria MID (direttiva 2014/32/UE), uno strumento per pesare a funzionamento non automatico (direttiva 2014/31/UE), una bottiglia recipiente-misura o un preimballaggio (direttive 75/107/CEE e 76/211/CEE), oppure il solo controllo metrologico nazionale; l'approvazione CE del modello e la verifica prima CE ai sensi di questa direttiva si applicano soltanto se una direttiva particolare ancora in vigore vi fa riferimento (articolo 1).
- 2. Per gli strumenti MID e NAWI segua invece la valutazione della conformità del nuovo approccio e la marcatura CE; verifichi che eventuali certificati rilasciati in base alla direttiva 2004/22/CE prima del 20 aprile 2016 siano ancora validi e che su di essi non sia usato alcun simbolo di approvazione CE del modello né alcun marchio di verifica prima CE (direttiva 2014/32/UE, articoli 7 e 50).
- 3. Per gli strumenti già disciplinati da una direttiva abrogata dalla direttiva 2011/17/UE non si attenda nuove approvazioni CE del modello; restano valide le approvazioni CE del modello e i certificati rilasciati fino al 30 novembre 2015 in base alle direttive 71/347/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE e 86/217/CEE (articolo 6, paragrafo 2), i pesi conformi alle direttive 71/317/CEE e 74/148/CEE potevano invece essere sottoposti a verifica prima CE fino al 30 novembre 2025 (articolo 6, paragrafo 3), e la direttiva 76/766/CEE sulle tabelle alcolometriche non prevede alcuna disposizione transitoria (direttiva 2011/17/UE, articolo 6).
- 4. Quando una direttiva particolare richiede l'approvazione CE del modello, presenti la domanda in un solo Stato membro, come fabbricante o tramite un rappresentante stabilito nella Comunità, con il fascicolo dell'allegato I, punto 1, e le copie a tutti gli altri Stati membri (articolo 2, paragrafo 4, allegato I, punto 1).
- 5. Tenga un registro delle Sue approvazioni CE del modello con la validità di 10 anni, le proroghe, le integrazioni per le modifiche ed eventuali limitazioni, e smetta di apporre un simbolo la cui approvazione sia scaduta, salvo che sugli strumenti già in servizio (articoli 2, paragrafo 5, e 5).
- 6. Apponga il simbolo corretto: il simbolo dell'epsilon stilizzato di approvazione, la lettera P davanti ad esso per un'approvazione limitata, l'epsilon rovesciato quando l'approvazione non è richiesta e il simbolo in un esagono quando non è richiesta la verifica prima CE, tutti in un punto visibile di ogni strumento, leggibili e indelebili. Il marchio finale di verifica prima CE, la «e» minuscola con il bollo dell'anno nell'esagono, non spetta a Lei apporlo: è apposto sotto la responsabilità dello Stato membro quando lo strumento è stato completamente verificato (articoli 4, 6, 10 e 11, allegato I, punti da 3.1 a 3.5, allegato II, punto 3).
- 7. Non usi mai marchi o iscrizioni che possano essere confusi con i simboli o i marchi CE e verifichi che i marchi sulle bottiglie recipiente-misura e sui preimballaggi seguano le forme dell'allegato I, punto 3.3, e dell'allegato II, sezione 3 (articolo 12; direttiva 75/107/CEE, allegato I, punto 5; direttiva 76/211/CEE, allegato I, punto 3.3).
- 8. In Danimarca, presenti alla Sikkerhedsstyrelsen (Erhvervsstyrelsen, Markedsovervågning) la domanda di EØF-typegodkendelse, si avvalga di un laboratorio da essa autorizzato per la EØF-førstegangsverifikation e rispetti le tolleranze in servizio delle norme generali danesi sugli strumenti soggetti a controllo (decreto n. 1139 del 2003, §§ 2, 3, 15, 19 e 20).
- 9. Si prepari alla vigilanza del mercato ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020 e della legge danese sui prodotti: documenti, informazioni sulla catena di fornitura e azioni correttive su richiesta, ingiunzioni e divieti dell'autorità di controllo e ammende in caso di inosservanza (regolamento (UE) 2019/1020, articoli 14 e 16; lovbekendtgørelse n. 22 del 2026, §§ 14, 16, 16 a e 37).

Fonti

1. Direttiva 2009/34/CE relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico, testo consolidato del 26 luglio 2019 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0034-20190726>
2. Direttiva 2009/34/CE come pubblicata nella GU L 106 del 28 aprile 2009 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0034>
3. Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32009L0034 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32009L0034>
4. Regolamento (UE) 2019/1243 che adegua alcuni atti che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo agli articoli 290 e 291 TFUE (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1243>
5. Direttiva 2011/17/UE che abroga otto direttive sulla metrologia adottate in base alla direttiva 71/316/CEE (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011L0017>
6. Direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, testo consolidato del 1° dicembre 2009 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004L0022-20091201>
7. Direttiva 2014/32/UE relativa agli strumenti di misura, testo consolidato del 27 gennaio 2015 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0032-20150127>
8. Direttiva (UE) 2026/706 che modifica la direttiva 2014/32/UE per quanto riguarda le apparecchiature di alimentazione per veicoli elettrici, i distributori di gas compresso e i contatori di energia elettrica, di gas e di energia termica (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026L0706>
9. Direttiva 2014/31/UE relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0031>
10. Direttiva (UE) 2019/1258 della Commissione che modifica l'allegato della direttiva 80/181/CEE per quanto riguarda le definizioni delle unità di base del SI (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L1258>
11. Direttiva 75/107/CEE del Consiglio concernente le bottiglie utilizzate come recipienti-misura (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31975L0107>
12. Direttiva 76/211/CEE del Consiglio relativa al condizionamento in massa o in volume di taluni prodotti in imballaggi preconfezionati, testo consolidato del 26 luglio 2019 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01976L0211-20190726>
13. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>
14. Metrologia legale (Commissione europea, DG GROW) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/legal-metrology_en
15. Strumenti di misura e per pesare nell'UE (Commissione europea, DG GROW) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/legal-metrology/measuring-weighing-instruments-eu_en
16. Bekendtgørelse nr. 1139 af 15. december 2003 om EØF-typegodkendelse og -verifikation (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2003/1139>
17. Bekendtgørelse nr. 161 af 5. marts 2008 om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og -verifikation (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2008/161>

- .8. Bekendtgørelse nr. 349 af 30. marts 2010 om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og -verifikation (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2010/349>
- .9. Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22>
- !0. Regler og bekendtgørelser for måling og vægt (Sikkerhedsstyrelsen) — <https://sik.dk/erhverv/produkter/love-og-regler/vaegte-og-maalere/regler-og-vejledning-maaling-vaegt-og-e-maerkning>
- !1. Legal måling og vejning (legal metrologi) (Sikkerhedsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/maaling-og-vaegt-metrologi/vejledninger/legal-maaling-og-vejning-legal-metrologi>
- !2. Typegodkendelser, oversigt over nationale og EØF-typegodkendelser (Sikkerhedsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/maaling-og-vaegt-metrologi/typegodkendelser>
- !3. Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen da gennaio 2026 (Erhvervsstyrelsen) — <https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen>

Generato da <https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/metrd/> il 13 ottobre 2026

Redatta a partire dal testo ufficiale su EUR-Lex e dagli orientamenti della Commissione, con una fonte per ogni dato. Non costituisce consulenza legale.